


TRIBUNALE DI TREVISO

Spettabile

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Treviso

Treviso, 25 ottobre 2013



OGGETTO: Ricorsi congiunti in materia di famiglia

A seguito di riunione tra i giudici di questa sezione, sono emerse le seguenti considerazioni:

si è determinato un indubbio aggravio di contenzioso conseguente alle modifiche normative in tema di filiazione (procedimenti già di competenza del tribunale per i minorenni);

va considerato che la norma non richiede espressamente la comparizione delle parti avanti al tribunale in composizione collegiale e che si ritiene legittima la delega al giudice relatore, salva la successiva relazione in camera di consiglio;

si ritiene che, nel caso in cui i ricorsi per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio e quelli ex art. 317 bis c.c. siano presentati congiuntamente (con ricorso sottoscritto personalmente dalle parti), ove le istanze siano legittime ed accoglibili nel merito, si possa procedere *de plano*, senza previa convocazione delle parti.

Ciò si comunica a codesto spettabile Ordine, per la comunicazione agli iscritti.

Il presidente della prima sezione civile

Dott.ssa Valeria Castagna

